

giuridica, e me ne spiccio in poche parole, non perchè non ne valga la pena, non perchè mi manchino gli argomenti, ma perchè l'ora è tarda.

L'onorevole Panattoni vi fece un elogio dell'allivellamento, cioè della concessione ad enfiteusi, ove si voglia usare la parola più appropriata, come piace alla Camera, e così con termini assolutamente propri, e non con quello dell'uso.

Nel Codice italiano, agli articoli 1556 e seguenti, trovò nuova sede il contratto d'enfiteusi. Non muovo censure a questo riguardo, mentre la legge, riconoscendo il diritto dei cittadini, a fare quei contratti che non contrastino coll'ordine pubblico, deve dettare regole a tutti quei contratti che liberamente si consentono dai cittadini. La legge però regola, non impone le enfiteusi. Per vero, in pieno secolo decimonono, credere che l'enfiteusi sia il miglior mezzo per procedere al miglioramento dei beni, non me ne so interamente persuadere; ma lasciamo in disparte siffatta questione. Sarà vero che in alcune circostanze speciali la concessione di enfiteusi possa produrre qualche utilità, ma nel caso nostro ci sembra non avrebbe ragione di essere, e contraddirebbe ad uno degli scopi della legge. Non avrebbe una ragione di essere, perchè nell'antica enfiteusi l'utilista non era mai in diritto di liberarsi dal vincolo e di consolidare in lui il diretto dominio; doveva essere sottoposto sempre al direttario, il quale aveva dei diritti nel caso in cui l'utilista mancasse al debito suo, specialmente a quello di migliorie. Invece la legge moderna sancì il principio dell'affrancazione coll'articolo 1561.

Non potremo adunque concedere enfiteusi tranne che con questa condizione. Ora piacciavi di considerare il congegno della nostra proposta. Noi vogliamo che si vendano questi beni e che se ne paghi un decimo immediatamente, e gli altri nove decimi nel corso di 18 anni. Questa, in sostanza, è una vera concessione ad enfiteusi, mentre qualsiasi piccolissimo capitalista ha il mezzo di diventare proprietario. Ci sembra quindi che, nella sostanza, quello che vi ha d'utile e di vantaggioso nell'allivellamento proposto dall'onorevole Panattoni, nella censuazione voluta dall'onorevole Ricciardi, o nella concessione ad enfiteusi voluta da coloro i quali vogliono serbare la terminologia del Codice civile sia sufficientemente raggiunto dalla nostra proposta.

Oltre che, non riducendo il valore dei beni in prezzo pagato, verrebbe a mancare l'incasso necessario all'operazione finanziaria, secondo oggetto, ma sempre principalissimo della legge.

Queste sono le considerazioni per le quali non cessiamo dal raccomandarvi la nostra proposta. A ciò siamo spinti non da alcuna pertinacia, solo dalla convinzione modesta sì, ma non meno salda che la nostra proposta sia ragionevole. (Bravo! Bene! a sinistra)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando s'è appoggiata.

(È appoggiata e quindi approvata.)

La proposta più larga è quella dell'onorevole Broglio, il quale propone che si sostituisca all'articolo 7...

BROGLIO. Domando la parola.

Molte voci. No! no! La discussione è chiusa.

PRESIDENTE. Intende forse ritrarla?

BROGLIO. Intendeva appunto ritrarla e dirne il motivo, ma siccome non me lo vogliono permettere...

PRESIDENTE. Per ritirare si ha sempre la parola. (*Si ride*)

BROGLIO. La ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Servadio, Nisco e Costa hanno proposto un emendamento che la Camera ha inteso sviluppare.

Ma prima di tutto vi è un emendamento proposto e poi modificato dall'onorevole Calvo, il quale emendamento è, dirò così, eclettico, raccogliendo in parte le idee dell'emendamento Servadio, in parte quelle della Commissione. Ne do nuovamente lettura. « I beni immobili, ecc. (*V. sopra*.)

L'emendamento è lo stesso di cui già si è dato lettura, trannechè invece di: « eletti due probi cittadini ogni anno, » si deve dire: « ogni due anni. »

Domando se questo emendamento dell'onorevole Calvo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

NISCO. Domando la divisione! (*Rumori*)

Voci a sinistra. Per farci perder tempo!

PRESIDENTE. Si voterà per divisione, paragrafo per paragrafo?

NISCO. Sì! (*Rumori d'impazienza*)

PRESIDENTE. Si dà lettura del primo paragrafo:

« I beni immobili, già passati al demanio per effetto della legge del 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtù della presente legge, saranno amministrati e venduti dall'amministrazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni provincia del regno. »

Chi approva la prima parte di questo emendamento voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

SEISMIT-DODA. Dopo questo voto, siccome l'ordinamento successivo dell'articolo rimane sconvolto, parmi sarebbe meglio sospendere, e rimandarlo alla Commissione onde riordini...

PRESIDENTE. La Commissione propone di sospendere?... Facciano una proposta.

FERRARIS, relatore. Essendo adottato l'emendamento Calvo si debbono riordinare i successivi articoli, perchè non combaciano più; forse anche per le ragioni che vi ho esposte, sarà opportuno finirla tutta in una volta, ordinando che il Governo del Re faccia un regolamento. (*Movimenti in senso diverso*)